GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV **Roma — Giovedì, 27 dicembre 1923** **Numero 303**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DIFFIDA.

La biblioteca della Camera dei deputati avverte tutti coloro che possono avervi interesse e in modo speciale le Amministrazioni dei periodici che essa non riconosce alcun impegno per pubblicazioni inviatele senza speciale ordinazione, non si crede in obbligo di respingerle e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento. Essa considera come omaggio tutte le pubblicazioni non espressamente ordinate che le sono dirette.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2665.

Applicazione nei territori annessi delle disposizioni del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, contenente norme relative all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per il riordinamento della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, si applicano anche nei territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nell'art. 1 dopo le parole « direttivo e insegnante », si aggiungono le parole: « assimilato o da assimilare ai sensi del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185 ».

Nell'art. 3 comma primo sono omesse le parole: « secondo la loro materia e l'istituto in cui insegnano », e dopo le parole: « secondo l'ordinamento 6 maggio 1923, n. 1054 » si aggiungono le parole: « anche se costituenti cattedre comprese in ruoli inferiori ».

Nello stesso articolo, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Nell'assegnazione degli insegnanti che per il loro titolo specifico e la cattedra che ricoprono possono a norma del presente decreto essere assegnati a cattedre di scuola media sia di 1° che di 2° grado, sarà tenuto conto della anzianità di servizio e della qualità dell'insegnamento finora impartito ».

Nell'art. 4 il comma secondo è così modificato: « Gli insegnamenti che attualmente costituiscono cattedre distinte o aggruppate in modo diverso da quello indicato nella tabella annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potranno, in via eccezionale, e non oltre l'anno scolastico 1929-930, essere costituiti in cattedre separate o raggruppate in guisa da evitare il trasferimento di insegnanti a favore dei quali esistono speciali condizioni di famiglia. Sempreché non implichi aumento del numero delle cattedre fissato nell'organico è consentito identico provvedimento quando lo richiedano particolari circostanze in dipendenza dalla diversità dei titoli di abilitazione ex regime ».

Nello stesso articolo, il comma terzo è sostituito dal seguente: « Le insegnanti dei licei femminili di cultura e degli istituti magistrali non abilitate all'insegnamento nelle scuole medie potranno, di ufficio, essere assegnate ai ruoli degli insegnanti della scuola complementare conservando la loro anzianità di carriera e la eventuale differenza di stipendio da riassorbirsi negli aumenti successivi ».

La tabella annessa al R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, è sostituita, ad ogni effetto, da quella annessa al presente decreto.

Nell'art. 5 il primo comma è così modificato: « I capi di istituto insegnanti di pedagogia e morale che siano restituiti all'insegnamento e siano forniti di laurea o titolo riconosciuto equipollente dal R. decreto 8 giugno 1921, n. 1573, faranno passaggio a cattedre delle loro materie in scuole di pari ordine e grado ».

All'art. 6 è aggiunto il comma seguente: « L'insegnamento nei corsi superiori degli istituti medi alloglotti potrà essere affidato ad insegnanti forniti dell'abilitazione all'insegnamento nelle corrispondenti scuole con lingua d'istruzione italiana ».

L'art. 7 è così modificato: « Agli effetti degli articoli 3 e 4 del presente decreto si intendono come ruoli corrispondenti, rispettivamente: quelli dell'istituto magistrale a quelli del corso superiore dell'istituto magistrale e del liceo femminile di nuovo tipo; quelli dell'istituto tecnico e del ginnasio liceo riformato a quelli del corso superiore dell'istituto tecnico secondo il nuovo ordinamento e a quelli del liceo scientifico; quelli degli istituti che conservino l'attuale denominazione, compresi i licei femminili, a quelli degli istituti stessi secondo il nuovo ordinamento ».

All'art. 8 va aggiunto il seguente comma:

« In questo senso si intende modificato l'art. 34, comma 1° del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185 ».

L'art. 11, comma primo, è così modificato: « Le maestre di lavori donneschi degli istituti magistrali e dei licei femminili di cultura, i maestri di pratica (tirocinio), quelli delle classi preparatorie annesse agli istituti magistrali, le insegnanti dei licei femminili abilitati per le scuole cittadine e i capomaestri inquadrati nel ruolo *B* per effetto del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185, che non possono essere assegnati a cattedre del corso inferiore degli istituti magistrali secondo le norme del presente decreto, qualora compiano o abbiano compiuto 30 anni di servizio utile per la pensione col 1° ottobre 1923, saranno collocati a riposo con il trattamento di cui all'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e agli articoli 14 e seguenti del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 ».

All'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

« I capomaestri inquadrati per effetto del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185, nel ruolo *B* saranno assunti, oltre che nelle scuole elementari (popolari), alle condizioni previste nei commi precedenti, anche nelle scuole complementari e nel corso inferiore degli istituti magistrali alloglotti, sempre che conoscano la lingua d'insegnamento di questi ultimi, abbiano lodevolmente insegnato nei corsi degli istituti magistrali del vecchio tipo e siano abilitati all'insegnamento nelle scuole cittadine.

« Gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie regificate di Trieste rimangono alle dipendenze di quel Comune che farà loro il trattamento di cui al secondo e terzo comma del presente articolo ».

All'art. 16, nel comma 2°, sono omesse le parole successive alle parole « al ruolo *A* ».

Al comma primo dell'art. 14 è aggiuto il seguente:

« E' pure consentito quando il preside lo giudichi necessario per fondati motivi di carattere didattico, di affidare a titolari di cattedre del corso inferiore l'insegnamento di materie per le quali posseggano l'abilitazione prescritta, nel corso superiore e viceversa ».

Il secondo comma dello stesso articolo è così modificato: « Tale facoltà cesserà con l'anno scolastico 1933-34, a decorrere . . . .

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti che abbiano alla data della pubblicazione del presente decreto almeno 12 anni di servizio in qualità di effettivo e che per la prova fatta nell'insegnamento o altri incarichi nell'amministrazione scolastica ad essi affidati siano giudicati meritevoli dal Ministro, potranno entro l'anno 1923, essere iscritti al ruolo di onore. Il numero di detti insegnanti non potrà per altro superare i venti ».

Il comma secondo dell'art. 31 è così modificato: « Essa procederà nell'ordine seguente: in primo luogo . . . . , in quarto luogo quella del personale di cui all'art. 30 del presente decreto ed in ultimo quella eventuale del personale di cui l'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185 ».

All'art. 33 dopo le parole « nel corso inferiore dell'istituto tecnico » si aggiungano le parole « dell'istituto magistrale o del ginnasio nelle sedi delle predette scuole tecniche ove non esiste l'istituto tecnico ».

Allo stesso articolo dopo le parole: « delle attuali scuole tecniche » si aggiungano « e dei ginnasi annessi ad istituti tecnici » e dopo le parole: « come alunni di scuola tecnica » le parole « e di ginnasio ».

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« Le alunne degli attuali licei femminili saranno iscritte alle classi della scuola complementare, del corso inferiore d'istituto magistrale o, dove questo non esista, dell'istituto tecnico, corrispondenti a quelle a cui hanno diritto di accedere come alunne di licei femminili.

« Le alunne che abbiano assolto il terzo corso del liceo femminile del tipo attuale, se vorranno proseguire i loro studi nell'istituto magistrale o, dove questo non esista, nell'istituto tecnico, saranno iscritte alla quarta classe del corso inferiore.

« Le alunne promosse alle classi quinta e sesta dei licei femminili di cultura del vecchio tipo potranno continuare gli studi nella prima, rispettivamente nella seconda classe del liceo femminile del nuovo tipo o potranno essere iscritte nel primo e secondo corso superiore dell'istituto magistrale del nuovo tipo, quando abbiano una media di almeno otto decimi nel profitto dell'ultimo anno scolastico, e nelle sedi ove non esista l'istituto magistrale, nelle classi prima e seconda dell'istituto tecnico superiore e del liceo scientifico.

« Le alunne licenziate dai licei femminili di cultura potranno essere ammesse al terzo corso dell'istituto magistrale secondo il nuovo ordinamento, e dove questo non esista, del quarto corso dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica), salvo il disposto dell'art. 38 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

« Gli alunni e le alunne che per titoli od esami abbiano diritto all'ammissione al 1° corso dell'istituto magistrale del vecchio tipo, saranno iscritti nella quarta classe del corso inferiore dell'istituto magistrale del nuovo tipo ».

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Nelle città sedi di scuole magistrali governative alloglotte potrà per i primi tre anni dall'attuazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, essere consentita l'istituzione di classi aggiunte del corso superiore oltre il corso o i corsi completi. Per il primo anno potranno essere consentite seconde, terze e quarte classi aggiunte, per il secondo terze e quarte, per il terzo soltanto quarte classi.

« Parimenti nelle città sedi di unica scuola normale governativa non comprese nella tabella n. 10 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potranno essere conservate per un primo anno le classi seconda, terza e quarta; per un secondo anno terza e quarta; per un terzo anno soltanto quarta.

« Corrispondentemente verranno mantenuti transitoriamente, per lo stesso periodo di tempo, i giardini d'infanzia che fossero annessi alle scuole predette.

« Nelle scuole di recente istituzione, finchè non abbiano raggiunto il loro completo sviluppo, è consentita la formazione di classi aggiunte.

« Le scuole di tirocinio saranno invece soppresse con l'anno scolastico 1923-924 ».

Nell'art. 38 è aggiunto il comma seguente:

« Nelle sedi ove siano due istituti tecnici, la sezione fisico-matematica di uno dei due sarà trasformata in liceo scientifico ».

I corsi dell'istituto tecnico di Merano sono trasformati in corsi di liceo scientifico.

Nell'art. 39 è aggiunto il comma seguente:

« L'insegnamento nelle classi medesime potrà essere affidato anche a capomaestri abilitati per le singole materie, semprechè abbiano già insegnato lodevolmente negli istituti magistrali ».

L'art. 41 è sostituito dal seguente:

« Gli istituti di istruzione media, forniti del diritto di pubblicità, potranno, in seguito ad ispezione favorevole, solo per quanto concerne la validità dei titoli rilasciati dagli stessi, essere considerati pareggiati, non oltre però il 1° ottobre 1924. Dopo questa data i detti istituti, esclusi quelli magistrali, saranno considerati pareggiati, se avranno ottenuto il pareggiamento ad ogni effetto secondo le norme vigenti ».

L'art. 42 è così modificato:

« Nel caso che attuali istituti di istruzione media forniti del diritto di pubblicità siano trasformati in altri tipi, tale diritto, agli effetti dell'articolo precedente, dovrà essere confermato dal Ministero della pubblica istruzione previa ispezione da compiersi entro un congruo termine ».

Nell'art. 43 le parole: « scuole pareggiate » saranno sostituite dalle parole « aventi diritto di pubblicità » e dopo le parole « con qualifica di *buono* » si aggiungono le parole e sia cittadino italiano ».

Nell'art. 44 le parole « delle scuole normali e pareggiate » sono sostituite dalle parole « degli istituti magistrali forniti di diritto di pubblicità ».

Nell'art. 45 la parola « pareggiati » è sostituita dalle parole « aventi diritto di pubblicità » e la parola « pareggiamento » con le parole « diritto di pubblicità ».

Art. 3.

L'insegnamento religioso sarà facoltativo; agli alunni che ne facciano richiesta sarà impartito nella sede dell'istituto da incaricati della autorità ecclesiastica che provvederà alla loro rimunerazione. Gli attuali insegnanti di religione potranno tuttavia essere mantenuti in servizio dello Stato per l'insegnamento anzidetto, sempre che il numero delle ore settimanali ad essi assegnate non sia inferiore a 12.

Art. 4.

Nelle scuole medie e magistrali alloglotte, col principio dell'anno scolastico 1927-28, l'insegnamento si farà in lingua italiana, procedendo gradualmente dalla prima classe del corso inferiore dei singoli istituti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 140. — GRANATA.

CATTEDRE 1	Ordine di precedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di: 2	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1 3
Scuola complementare		
Lingua italiana, storia e geografia.	1° Italiano, lingua moderna o storia e geografia nelle scuole medie.	Attestato o laurea
	2° Italiano, lingua moderna o storia e geografia nei licei femminili.	Attestato o laurea
Matematica, scienze naturali e computisteria.	1° Matematica e scienze o fisica o geometria descrittiva o computisteria e ragioneria nei licei femminili o nelle scuole normali, o istituti tecnici o licei-ginnasi.	Attestato o laurea e, per la computisteria e ragioneria, diploma di magistero della scuola superiore di Venezia
Disegno.	1° Disegno nei licei femminili.	Attestato
	2° Disegno nelle scuole tecniche e istituti tecnici.	Id.
	3° Disegno nei ginnasi-licei moderni.	Id.
	4° Disegno, o disegno e calligrafia negli istituti magistrali.	Id.
Lingua straniera .	1° Italiano e lingua moderna nei licei femminili.	Attestato di abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	2° Lingue straniere nelle scuole tecniche e istituti tecnici.	Attestato o diploma di abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	3° Lingue straniere negli istituti magistrali.	Id.
	4° Lingue straniere nei licei-ginnasi moderni o classici.	Attestato

CATTEDRE	Ordine di procedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per a sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1
1	2	3
Ginnasio liceo classico		
Lingua italiana e latina, storia e geografia.	1° Latino e italiano nei licei-ginnasi o latino e greco nei licei-ginnasi e italiano nei ginnasi.	Attestato o laurea
	2° Italiano nei licei-ginnasi e latino e greco nei ginnasi.	Id.
	3° Italiano nei licei e lingua moderna nei ginnasi.	Laurea e attestato
	4° Italiano o storia e geografia nelle scuole medie di 2° grado.	Laurea
Lingua italiana, latina o greca, storia e geografia.	1° Latino e greco nei licei-ginnasi e italiano nei ginnasi.	Attestato o laurea
	2° Italiano nei licei ginnasi e latino e greco nei ginnasi.	Id.
	3° Italiano, storia e geografia nelle scuole medie.	Laurea
Matematica. . . .	1° Matematica e fisica nei licei-ginnasi.	Attestato o laurea
	2° Matematica e geometria descrittiva nelle scuole medie.	Id.
	3° Matematica nelle scuole medie di secondo grado, fisica e disegno geometrico nelle scuole medie di primo grado.	Attestato
	4° Storia naturale o chimica nelle scuole medie di secondo grado, matematica e fisica nelle scuole medie di primo grado.	Id.
	5° Storia naturale nelle scuole medie di secondo grado, matematica e disegno geometrico nelle scuole medie di primo grado.	Id.
	6° Storia naturale nelle scuole medie di secondo grado, matematica e chimica nelle scuole medie di primo grado.	Id.

CATTEDRE	Ordine di procedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1
1	2	3
Lingua straniera .	1° Italiano e lingua moderna nei licei ginnasi.	Attestato di abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	2° Latino e lingua moderna nei licei e ginnasi.	Id.
	3° Lingue straniere negli istituti tecnici.	Id.
Lettere italiane e latine.	1° Italiano e latino nei licei-ginnasi.	Attestato o laurea
	2° Lettere latine e greche nei licei.	Id.
Lettere latine e greche.	1° Lettere latine e greche nei licei ginnasi.	Id.
	2° Italiano nei licei-ginnasi, latino e greco nei ginnasi.	Id.
Filosofia, storia ed economia politica.	1° Storia e geografia nei licei ginnasi.	Attestato di abilitazione nella filosofia e storia nei licei-ginnasi o geografia e storia nei licei-ginnasi con preferenza ai docenti forniti del titolo di dottore in filosofia, o laurea.
	2° Filosofia nel liceo.	Laurea o attestato
Matematica e fisica	1° Matematica e fisica nei licei ginnasi.	Attestato o laurea
	2° Matematica nelle scuole medie di 2° grado, fisica e disegno geometrico nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
	3° Geometria descrittiva e matematica nelle scuole medie	Attestato

CATTEDRE 1	Ordine di precedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di: 2	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1 3
Scienze naturali, chimica e geografia.	1° Storia naturale e geografia nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato
	2° Storia naturale nelle scuole medie di 2° grado, matematica o fisica nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
	3° Chimica e storia naturale nelle scuole medie di 2° grado.	Id.
	4° Chimica nelle scuole medie di 2° grado, fisica e geografia o matematica e fisica o scienze naturali o fisica nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
Istituto tecnico corso inferiore.		
Lingua italiana e latina, storia e geografia.	1° Italiano e latino nei licei ginnasi.	Attestato o laurea
	2° Latino, greco e italiano nei licei ginnasi.	Id.
	3° Italiano nei licei, latino e greco nei ginnasi.	Id.
	4° Italiano o storia e geografia negli istituti tecnici.	Laurea
	5° Italiano o storia e geografia nelle scuole normali.	Id.
Matematica. . . .	1° Matematica e fisica o matematica e geometria descrittiva nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o laurea
	2° Chimica o scienze naturali nelle scuole medie di 2° grado, matematica e fisica nelle scuole medie di 1° grado.	Id.

CATTEDRE 1	Ordine di precedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di: 2	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1 3
Disegno.	1° Disegno nelle scuole tecniche e istituti tecnici.	Attestato
	2° Disegno nei ginnasi licei moderni.	Id.
	3° Disegno o disegno e calligrafia nelle scuole normali.	Id.
Lingua straniera .	1° Italiano e lingue moderne nelle scuole medie di 2° grado.	Id.
	2° Lingue moderne nelle scuole medie.	Attestato o abilitazione
Istituto tecnico corso superiore.		
Lettere italiane e storia (sezione ragioneria e agrimensura).	1° Italiano e storia nelle scuole medie di 2° grado, geografia nelle scuole medie di 1° grado.	Attestato o laurea
	2° Italiano nelle scuole medie di 2° grado.	Id.
	3° Storia e geografia nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato (con la preferenza agli abilitati all'insegnamento dell'italiano) o laurea.
Matematica e fisica (sezione ragioneria e agrimensura).	1° Matematica e fisica nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o laurea
	2° Matematica nelle scuole medie di 2° grado, fisica e disegno geometrico nelle scuole medie di 1° grado.	Attestato
	3° Matematica e geometria descrittiva nelle scuole medie.	Attestato o laurea

CATTEDRE 1	Ordine di precedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di: 2	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1 3
Scienze naturali e geografia.	1° Storia naturale e geografia nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato
	2° Storia naturale per le scuole medie di 2° grado, geografia per le scuole di 1° grado.	Id.
	3° Storia naturale nelle scuole medie di 2° grado, fisica e matematica nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
2° Lingua straniera	1° Lingue moderne nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o abilitazione
Computisteria e ragioneria.	1° Computisteria e ragioneria negli istituti tecnici.	Diploma di magistero Venezia o abilitazione.
Istituzioni di diritto.	1° Materie giuridiche negli istituti tecnici.	Laurea in giurisprudenza o diploma di magistero dalla scuola superiore di commercio di Venezia.
	2° Economia e scienze finanziarie negli istituti tecnici.	Id.
Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	1° Economia e scienze finanziarie negli istituti tecnici.	Laurea in giurisprudenza o diploma di magistero dalla scuola superiore di commercio di Venezia.
	2° Scienze giuridiche negli istituti tecnici.	Id.
Agraria, computisteria rurale estimo tecnologia rurale.	1° Agraria negli istituti tecnici.	Laurea o abilitazione
	2° Agraria nelle scuole normali.	Laurea
Costruzioni e disegno di costruzioni.	1° Costruzioni negli istituti tecnici.	Laurea
	2° Topografia negli istituti tecnici.	Id.
Topografia e disegno topografico.	1° Topografia negli istituti tecnici.	Id.
	2° Costruzioni negli istituti tecnici.	Id.
Chimica.	1° Chimica negli istituti tecnici.	Attestato o laurea o abilitazione.
	2° Chimica nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o laurea
Istituto magistrale.		
Lingua italiana o latina storia e geografia.	1° Italiano negli istituti magistrali.	Laurea o attestato e abilitazione per il latino
	2° Storia e geografia negli istituti magistrali.	Id.
	3° Italiano, o latino e greco, o storia e filosofia nei licei.	Laurea
	4° Italiano o storia e geografia negli istituti tecnici.	Id.
Lingua straniera .	1° Italiano e lingue moderne nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato
	2° Lingue moderne nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o abilitazione
Lingua e lettere italiane e storia.	1° Italiano nelle scuole medie di 2° grado o nei licei femminili.	Attestato di abilitazione per le scuole medie o laurea.
	2° Storia e geografia nelle scuole medie di 2° grado o nei licei femminili.	Id.

CATTEDRE	Ordine di precedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1
1	2	3
Lingua e lettere latine e storia.	1° Italiano e storia e geografia negli istituti magistrali.	Laurea o attestato e abilitazione per il latino
	2° Latino e greco nei licei ginnasi.	Attestato o laurea
	3° Italiano e storia e geografia nelle scuole medie di 2° grado.	Id.
Filosofia e pedagogia.	1° Filosofia nei licei ginnasi.	Laurea o attestato
Matematica e fisica.	1° Matematica e fisica nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o laurea
	2° Matematica nelle scuole medie di 2° grado, fisica e disegno geometrico nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
	3° Matematica e geometria descrittiva nelle scuole medie di 2° grado.	Id.
Scienze naturali, geografia e igiene.	1° Storia naturale e geografia nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato
	2° Storia naturale nelle scuole medie di 2° grado, geografia nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
	3° Storia naturale nelle scuole medie di 2° grado, matematica o fisica nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
	4° Chimica nelle scuole medie di 2° grado, storia naturale e geografia nelle scuole medie di 1° grado.	Id
Disegno.	Disegno nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o abilitazione
Musica e canto corale.	1° Canto negli istituti magistrali.	Attestato
Maestra giardiniera.	1° Maestra giardiniera negli istituti magistrali.	Attestato di abilitazione
	2° Maestra di pratica.	Id.
Liceo scientifico.		
Lettere italiane e latine.	1° Italiano e latino nei licei-ginnasi.	Attestato o laurea
	2° Italiano, latino e greco nei licei-ginnasi.	Id.
Storia, filosofia ed economia politica.	1° Geografia e storia nelle scuole medie.	Attestato (filosofia e storia o geografia e storia e dottorato in filosofia, o geografia e storia) o laurea.
Matematica e fisica	1° Matematica e fisica nelle scuole medie di 2° grado.	Attestato o laurea
	2° Matematica nelle scuole medie di 2° grado, fisica e disegno geometrico nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
	3° Matematica e geometria descrittiva nelle scuole medie.	Id.
Scienze naturali, chimica e geografia.	1° Storia naturale e geografia nelle scuole medie.	Attestato
	2° Chimica e storia naturale nelle scuole medie	Id.

CATTEDRE 1	Ordine di precedenza nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di: 2	Titolo di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla colonna 1 3
Segue: Scienze naturali, chimica e geografia.	3° Chimica nelle scuole medie di 2° grado, storia naturale e geografia nelle scuole medie di 1° grado.	Attestato
	4° Chimica nelle scuole medie di 2° grado, fisica e geografia nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
	5° Chimica nelle scuole medie di 2° grado, fisica e storia naturale nelle scuole medie di 1° grado.	Id.
Lingua e letteratura straniera.	1° Lingue moderne nelle scuole medie di 2° grado.	Id.
	2° Latino e lingua moderna nelle scuole medie di 2° grado.	Id.
Disegno.	Disegno nelle scuole medie.	Attestato o abilitazione
Liceo femminile.		
Lingua e letteratura italiana e latina.	1° Italiano nelle scuole normali.	Laurea
	2° Italiano e latino nei licei ginnasi	Attestato o laurea
	3° Latino e greco nei licei-ginnasi.	Id.
Storia e geografia, diritto ed economia politica.	1° Storia e geografia nei licei femminili.	Attestato di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie o nei licei femminili o laurea
	2° Storia e geografia nelle scuole medie di 2° grado.	
1° Lingua straniera	1° Lingue moderne nei licei femminili.	Attestato di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie o nei licei femminili.
	2° Lingue moderne nelle scuole medie.	Attestato
Disegno	1° Disegno nei licei femminili.	Attestato di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie o nei licei femminili.
	2° Disegno nelle scuole medie.	Attestato

Nota. — Quando sotto lo stesso numero sono indicati insegnanti forniti di laurea o titolo corrispondente, insegnanti forniti di diplomi, e insegnanti forniti di abilitazione, la preferenza sarà accordata ai primi rispetto ai secondi o ai terzi, o ai secondi rispetto ai terzi, a meno che a favore dei secondi o dei terzi, intervengano particolari ragioni di merito.

Colla parola « laurea » o « attestato » o « diploma » o « abilitazione » quando non siano dichiarate le discipline in cui si conseguì la laurea o l'attestato o il diploma o l'abilitazione, si intende il titolo di studio che a norma delle disposizioni vigenti — e per le Nuove Provincie si richiama il R. decreto 8 giugno 1921, n. 1573 e le tabelle annesse — è valido per insegnare dalla cattedra indicata nella colonna 2ª.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione.

GENTILE.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2700.

Provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, con cui si provvede alla ripartizione dei servizi del Ministero dell'economia nazionale e si istituisce il Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Veduto il Regio decreto di pari data con cui si dettano norme per il funzionamento del Consiglio predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i corpi consultivi già dipendenti dai cessati Ministeri dell'agricoltura, del lavoro e la previdenza sociale, dell'industria e il commercio, sono soppressi dalla data del 31 dicembre 1923, ad eccezione dei seguenti:

Commissione per le sostanze radioattive;

Comitato per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 2.

A partire dalla data del 31 dicembre predetto, tutte le attribuzioni obbligatorie o facoltative, affidate da leggi, decreti o regolamenti in vigore, ai corpi consultivi soppressi dall'articolo precedente, sono abolite o passano, in quanto occorra, agli uffici competenti del Ministero, salvo quanto è disposto dal Regio decreto di pari data sul funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

Art. 3.

In considerazione della loro natura prettamente tecnica o giurisdizionale sono istituiti presso il Ministero dell'economia nazionale, i seguenti corpi consultivi o amministrativi:

Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale;

Consiglio superiore di statistica;

Consiglio superiore delle miniere;

Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Comitato di amministrazione dell'azienda del demanio forestale;

Comitato consultivo per la pesca;

Comitato consultivo per la caccia.

La composizione e le attribuzioni dei corpi predetti saranno determinate con successivi decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale entro il 31 dicembre 1923.

Art. 4.

La Commissione per le sostanze radioattive ha le funzioni e l'ordinamento previsti dalla legge 3 dicembre 1922, numero 1636, modificata dai Regi decreti 4 marzo 1923, n. 524 e n. 525, e del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2449.

Art. 5.

Il Comitato per le importazioni e le esportazioni temporanee ha le funzioni e l'ordinamento di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313.

Art. 6.

Il Comitato dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà intellettuale ha le funzioni e l'ordinamento di cui all'art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 175. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2581.

Provvedimenti per la Regia scuola popolare operaia « Tito Sarrocchi », in Siena.

N. 2581. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per il mantenimento annuo della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri « Tito Sarrocchi » in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2588.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Legnago.

N. 2588. R. decreto 18 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Legnago.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2613.

Modificazioni allo statuto del Consorzio delle cooperative liguri di produzione e lavoro tra combattenti, in Genova.

N. 2613. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto del « Consorzio delle cooperative liguri di produzione e lavoro tra combattenti » con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2614.

Modificazioni allo statuto del Consorzio cooperativo veneziano d'arti e mestieri fra cooperative di produzione, lavoro ed agricole delle Venezie, in Venezia.

N. 2614. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto del « Consorzio cooperativo veneziano d'arti e mestieri fra cooperative di produzione, lavoro ed agricole delle Venezie », con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2615.

Modificazioni allo statuto del Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro di muratori, braccianti, terrazzieri ed affini della provincia di Pisa.

N. 2615. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto del Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro di muratori, braccianti, terrazzieri ed affini della provincia di Pisa, con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2616.

Modificazioni allo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro di Siena e provincia, in Siena.

N. 2616. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro di Siena e provincia, con sede in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2620.

Erezione in Ente morale della « Fondazione dott. Ennio Groppelli » per gli studenti della Regia università di Pavia.

N. 2620. R. decreto 18 novembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione dei coniugi Groppelli, per l'istituzione di una fondazione da intitolare al nome del loro figliuolo dott. Ennio Groppelli, pel conferimento di posti di studio presso il Regio collegio Ghislieri di Pavia, a studenti della facoltà giuridica della Regia università della città stessa. Col decreto medesimo tale fondazione viene eretta in Ente morale e se ne approva lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2621.

Modificazioni allo statuto della Regia società romana di storia patria.

N. 2621. R. decreto 18 novembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni allo statuto della Regia società romana di storia patria.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2622.

Riconoscimento legale del Consorzio cooperative edili Filippo Iuvara, in Messina.

N. 2622. R. decreto 9 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto legalmente il « Consorzio cooperative edili Filippo Iuvara » con sede in Messina e se ne approva lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2624.

Approvazione dello statuto delle « Opere ecclesiastiche di Montepulciano ».

N. 2624. R. decreto 2 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene approvato lo statuto organico relativo alle « Opere ecclesiastiche di Montepulciano ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Burgio (Girgenti), di Montiglio (Alessandria), di Spezzano Piccolo (Cosenza), di San Raffaele Cimena (Cuneo) e di Villafranca in Lunigiana (Massa).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Burgio, in provincia di Girgenti.

SIRE,

Un'inchiesta testè eseguita sull'amministrazione comunale di Burgio, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha dato luogo a rilievi di eccezionale gravità, tanto che un assessore ed il segretario comunale dovettero essere denunziati all'autorità giudiziaria. Dominata da persone di dubbia moralità e non immuni da precedenti penali, legata ai più torbidi elementi locali, l'Amministrazione aveva data alla propria azione un'impronta spiccatamente partigiana per favorire le proprie clientele e gli stessi consiglieri di maggioranza, ai quali venivano non di rado affidati, per interposta persona, lavori e forniture nell'interesse del Comune.

Gravi rappresaglie per contro venivano esercitate a carico degli impiegati assunti dalla precedente Amministrazione, determinando con ciò una situazione di disagio e di contrasto profondamente dannoso al regolare funzionamento degli uffici.

Tutti i servizi municipali risultano in abbandono, l'illuminazione pubblica non esiste; non funziona il servizio di nettezza urbana; manca qualsiasi vigilanza igienica e nessun controllo viene esercitato sull'annona.

Tale situazione che compromette seriamente gli interessi dell'Ente, ha provocato nell'ambiente locale un vivo malcontento che costituisce una preoccupante minaccia per l'ordine pubblico, per la violenta reazione cui potrebbe dar luogo, qualora un sollecito provvedimento non elimini la rappresentanza elettiva, verso la quale la maggioranza della popolazione si mostra decisamente ostile.

Prevalenti motivi di ordine pubblico, oltre che alla necessità di procedere rapidamente al riassetto della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Burgio, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Scaturro prof. Gasparre è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione povvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai temini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montiglio, in provincia di Alessandria.

MAESTA',

L'azione improvvida e partigiana dell'amministrazione comunale di Montiglio, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha ripetutamente richiamato l'attenzione delle autorità politiche.

Costituita quasi complessivamente da elementi privi di capacità e di preparazione, detta Amministrazione ha trascurato la risoluzione dei maggiori problemi locali, dando, d'altro lato, alla propria opera uno spiccato indirizzo di partito, specie nei riguardi dell'applicazione dei tributi, che ha provocato la presentazione di numerosi reclami.

Questa condizione di cose, non meno dell'atteggiamento fazioso, ed antipatriottico, tenuto dagli amministratori in varie solennità e ricorrenze di carattere nazionale, ha finito per determinare una grave tensione di animi ed un vivissimo malcontento da parte della popolazione, cosicchè sono a temersi turbamenti della pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto della civica azienda, si rende, quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario. All'uopo provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montiglio, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Bianco Alfredo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del su citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spezzano Piccolo, in provincia di Cosenza.

MAESTA',

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Spezzano Piccolo, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce irregolarità ed abusi gravissimi.

L'ufficio comunale è in deplorevole disordine; mancano i principali registri contabili, come quello dei mandati ed il libro mastro; sono state rilevate gravi irregolarità nella formazione dei ruoli per la riscossione delle tasse comunali; immemore di qualsiasi disposizione sancita a garanzia della gestione del pubblico denaro, l'Amministrazione ha fatto largo abuso di buoni provvisori per spese non autorizzate e per le quali mancano spesso le giusticazioni contabili; sono stati liquidati compensi eccessivi per lavori di lieve entità; taluni amministratori hanno preso parte a lavori nell'interesse dell'Ente ed hanno avuta ingerenza nel maneggio dei fondi del Comune, procedendo talora, a dirette riscossioni di somme non versate in tesoreria, ovvero versate con ingiustificati ritardi

Nonostante la deliberata autorizzazione a stare in giudizio si è lasciato condannare in contumacia il Comune al pagamento di somme notevoli.

La pubblica igiene, la viabilità, la nettezza urbana sono trascurate, il cimitero è in condizioni di irriverente abbandono.

L'atteggiamento e l'azione partigiana degli amministratori, il deplorevole disordine della civica azienda e lo sperpero di pubblico denaro hanno provocato nella popolazione un vivo fermento che ha già dato luogo ad incidenti e che può dar luogo a violenti reazioni.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinare la finanza ed i servizi dell'Ente, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario.

A ciò provvede lo chema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febraio 1915, n. 148:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spezzano Piccolo, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Severino Sanseverino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Raffaele Cimena, in provincia di Torino.

MAESTA',

Sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di San Raffaele Cimena, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce come, per un eccessivo spirito di economia e per la tenace avversione ad imporre oneri tributari, siano stati trascurati in modo deplorevole gli interessi del Comune ed i pubblici servizi. E così, mentre in sede di bilancio veniva agli stessi amministratori riconosciuta la necessità dell'imposizione della tassa di famiglia, questa non è stata applicata, fronteggiando irregolarmente le spese ordinarie con entrate straordinarie provenienti da trasformazioni di patrimonio: tali entrate, tuttavia, sono state solo in parte versate alla tesoreria comunale, mentre per rilevante ammontare si è verificato un'indebita ingerenza nel maneggio dei fondi da parte del sindaco

E' stata costantemente trascurata l'esecuzione di opere pubbliche di vitale interesse, quali la fornitura dell'acqua, la costruzione di locali scolastici e di strade di allacciamento delle frazioni del capoluogo, nonostante che i progetti regolari fossero stati già predisposti. La pubblica illuminazione è stata completamente soppressa; la manutenzione degli stabili comunali è stata trascurata, mentre si è consentito il godimento gratuito di alcuni beni patrimoniali.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amminstrazione ha dato deduzioni non soddisfacenti. Nella popolazione si è, intanto, manifestato un vivissimo malcontento contro gli amministratori, e la tensione degli animi è ormai così acuta da legittimare il timore di turbamento della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di un riordinamento della finanza e dei servizi dell'Ente, si rende quindi indispenabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Raffaele Cimena, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Luigi Zavattaro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa.

MAESTA',

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Villafranca in Lunigiana ha posto in luce gravi e molteplici irregolarità.

L'ufficio comunale è in completo disordine e vi mancano molti fra i più importanti registri prescritti. La situazione finanziaria, per quanto non facilmente accertabile a causa della irregolare tenuta delle scritture contabili, apparisce molto grave, non avendosi modo di tacitare i molti creditori, fra i quali figura lo stesso personale degli impiegati, per arretrati indennità caro viveri. Ciò nonostante, l'applicazione dei tributi locali, che dà pur luogo a notevoli sperequazioni, viene fatta in base alle tariffe vigenti nel 1913, oggi irrisorie. Importanti opere pubbliche sono state eseguite in economia senza alcuna autorizzazione, ed una lite di rilevante entità è stata sostenuta e perduta senza che il Consiglio comunale sia stato chiamato a deliberare in proposito. I pubblici servizi sono in abbandono: mancante l'acquedotto, insufficiente e mal tenuto il cimitero, il macello in pessime condizioni

Nel corso dell'inchiesta, il sindaco e gli assessori effettivi hanno rassegnate le dimissioni; in seguito hanno fatto altrettanto i due assessori supplenti ed altri sei consiglieri. E poichè, per effetto di queste e di altre precedenti mancanze, il Consiglio comunale è venuto a perdere più dei due terzi dei suoi componenti si è reso necessario l'invio nel Comune di un Commissario prefettizio per assicurare la continuità dei servizi

Tuttavia, sia per la necessità di regolarizzare la gestione dell'azienda sia perchè le condizioni locali non consentono la convocazione dei comizi elettorali a breve scadenza, si rende indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1923 n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Torriani Guido è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del su citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1923.

Aumento dei diritti per l'apposizione dei contrassegni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale, modificato col R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, che dà facoltà al Ministero delle finanze di stabilire la tassa che dev'essere pagata per l'apposizione dei contrassegni doganali;
Visto il decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897 che approvò le istruzioni sui contrassegni doganali;
Ritenuta la necessità di modificare i diritti per l'apposizione dei suddetti contrassegni in relazione al loro attuale costo;

Determina:

Articolo unico.

L'art. 17 delle istruzioni sui contrassegni doganali approvato col decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897, è modificato come segue:

Art. 17.

Diritti da riscuotere per l'apposizione dei contrassegni.

I diritti da riscuotere per l'apposizione dei contrassegni sono stabiliti nella seguente misura:
a) per ciascun piombo apposto ai colli delle merci ed ai relativi mezzi di trasporto, centesimi 50;
b) per ciascuna lamina o pallottola centesimi 20.
Nessun diritto è riscosso per l'apposizione ai colli delle marche di merci verificate.
Quando per assicurare campioni di merci estere spedite con bollette di cauzione, o di merci nazionali spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana applichi bolli a piombo, riscuote per questi il diritto stabilito alla lettera *a*) del presente articolo.
Ai veicoli si appongono gratuitamente i piombi quando il piombamento non sia espressamente ordinato dalla legge o dal regolamento doganale, ma sia fatto solo al fine di garantire il movimento interno delle merci negli spazi doganali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore col 1° gennaio 1924.

Roma, addì 13 dicembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1923.

Data di entrata in vigore dell'aumento dei diritti di magazzinaggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che dispone l'aumento dei diritti di magazzinaggio;
Visto l'art. 14 di detto Regio decreto che autorizza il Ministro per le finanze a stabilire la data di entrata in vigore di tali nuovi diritti;

Determina:

L'aumento dei diritti di magazzinaggio previsto dall'art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1923.

Disposizioni riguardanti la riforma della tassa sui contratti di borsa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2697, che provvede alla riforma della tassa sui contratti di borsa;

Decreta:

I foglietti bollati e le marche per contratti di borsa, compresi quelli d'importo non inferiore a L. 1, a datare dal 1° gennaio 1924 verranno assunti in carico e venduti dagli uffici del registro al prezzo stampato sui detti valori senza aumento per addizionale.
Nessun rimborso compete per l'addizionale pagata sui foglietti bollati e sulle marche per contratti di borsa venduti dagli uffici del registro a tutto il 31 dicembre 1923.
I detentori dei foglietti e delle marche anzidette di taglio non inferiore a L. 1, e per un importo non inferiore a L. 500 sono però ammessi ad ottenerne il cambio con altri valori di equivalente importo a condizione che ne facciano richiesta agli uffici del registro depositando i detti valori presso gli stessi uffici non oltre il 31 dicembre 1923.
Il cambio sarà effettuato dopo il 31 dicembre 1923, valutando i detti valori bollati al loro prezzo comprensivo della tassa e dell'addizionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1923.

Autorizzazione di esercitare nel Regno le assicurazioni nei rami incendio e infortuni, alla società anonima « Il Duomo », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda in data 13 dicembre 1923, presentata dalla società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Il Duomo », tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami incendio e infortuni;

Considerato che la Società è legalmente costituita;

Visto lo statuto sociale in base al quale oggetto della Società è l'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami consentiti dalla legge, escluso il ramo grandine;

Considerato che la Società ha eseguito il deposito di lire 230,000 nominali in titoli di consolidato 5 % per la costituzione della cauzione minima di L. 200,000 effettive prescritta dall'art. 33 del citato decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Il Duomo », con sede in Milano, capitale sociale L. 1,500,000 interamente versato, costituita a Milano, con atto 3 dicembre 1923, regolarmente depositato, affisso e pubblicato, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni per i rami incendio e infortuni sotto l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e relative disposizioni regolamentari.

Roma, addì 21 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1923.

Autorizzazione alla società anonima « Compagnia Generale di Assicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare nel Regno la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda 3 dicembre 1923 della « Compagnia di riassicurazioni », costituita in Roma con atto 12 novembre 1923, col capitale di L. 5,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della riassicurazione;

Ritenuto che la Società è stata legalmente costituita, provvedendosi altresì alla formalità del deposito e di pubblicazione degli atti relativi e dello statuto;

Decreta:

La « Compagnia generale di riassicurazioni », anonima, con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio della riassicurazione nel Regno, sotto l'osservanza delle norme stabilite nel R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 21 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1923.

Estensione della pubblicità commerciale, industriale e professionale mercè avvisi economici sulle cartoline postali a tutti gli uffici postali del Regno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 15 luglio 1923, n. 1691, riguardante la pubblicità commerciale, industriale e professionale, mercè avvisi economici sulle cartoline postali;

Visto il Nostro decreto del 18 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti il 24 detto;

Riconosciuta l'opportunità di estendere tale servizio a tutti gli uffici postali del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Le cartoline postali di Stato o dell'industria privata sulla di cui parte posteriore sono redatti avvisi di pubblicità commerciale, industriale e professionale, possono essere indirizzate a tutti gli uffici postali del Regno.

Art. 2.

L'indirizzo di dette cartoline dev'essere il seguente:

« Spettabile Ufficio Postale
(servizio avvisi di pubblicità economica)
di . . . .
(Provincia di . . . . . .)

Art. 3.

Il diritto fisso di commissione previsto dall'art. 2 del Regio decreto innanzi accennato, resta fissato in L. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1923.

Il Ministro: COLONNA DI CESARÒ.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 22 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	117 55	Belgio	104 26
Londra	100 95	Olanda	8 79
Svizzera	403 89	Pesos oro	16 92
Spagna	302 75	Pesos carta	7 44
Berlino	—	New York	23 215
Vienna	0 033	Oro	447 94
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 095
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	47 875
	5.00 % netto	90 867

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 19 corr. in Roccacaramanico provincia di Chieti è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un ufficio fonotelegrafico collegato alla ricevitoria telegrafica di Caramanico.

Roma, 21 dicembre 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 739 obbligazioni della **Ferrovia Maremmana** (Regi decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 63ª estrazione eseguita in Roma il 29 novembre 1923 per l'ammortamento al 1° gennaio 1924.

101	323	351	359	531
835	842	1081	1139	1142
1355	1379	1410	1445	1465
1475	1518	1771	1806	2087
2101	2359	2684	2719	2734
2826	2977	2995	3023	3370
3442	3472	3547	3981	4024
4106	4190	4567	4621	4903
4971	5287	5400	5561	5643
6205	6321	6673	6784	6854
7014	7101	7168	7454	7516
7752	8238	8249	8267	8327
8329	8335	8377	8396	8418
8738	8800	8850	9004	9027
9177	9331	9477	9485	9650
9665	9920	10146	10414	10416
10445	10610	10614	10686	10753
10949	11000	11096	11224	11311
11504	11568	11909	12292	12329
12503	12550	12657	12795	12819
13126	13284	13553	13572	13637
14201	14400	14424	14475	14605
14748	14867	15164	15386	15398
15460	15631	16009	16128	16202
16217	16326	16336	16567	16656
16693	16833	16868	17074	17274
17359	17479	17521	17524	17605
17647	17883	18080	18182	18222
18292	18384	18463	18553	18576
18799	18837	18888	18955	18987
19246	19268	19365	19416	19591
19733	19825	20033	20091	20131
20209	20241	20248	20321	20426
20442	20920	21276	21309	21403
21432	21501	21509	21616	21627
21655	21710	21754	22112	22176
22191	22207	22212	22316	22372
22501	22671	22709	22769	22898
22939	23022	23039	23040	23048
23107	23581	23608	24133	24189
24279	24375	24434	24435	25243
25333	25335	25383	25701	25806
25821	26030	26215	26343	26481
26498	26611	27007	27055	27110
27174	27206	27211	27226	27331
27404	27441	27496	27551	27609
27653	27689	27777	28029	28160
28231	28536	28556	28893	29128
29168	29213	29318	29379	29505
29600	29612	29716	29750	29772
29780	29806	29838	29901	29948
30129	30180	30268	30355	30889
30998	31140	31195	31314	31529
31604	31627	31650	31651	31743
31870	32110	32287	32471	32520
32694	32773	32795	33001	33109
33160	33193	33275	33277	33348
33742	34318	34425	34548	34594
34769	34825	34958	35000	35177
35187	35253	35392	35442	35524
35654	35751	35834	35917	35999
36075	36119	36334	36339	36561
36896	37058	37106	37124	37193
37227	37352	37370	37411	37645
37803	37854	37939	38027	38118
38361	38391	38502	38645	38931
38933	38963	38985	39211	39383
39385	39608	39647	39692	39721
39773	39855	39939	40312	40444
40458	40518	40670	40970	41032
41155	41184	41248	41391	41705
41759	41846	41879	42015	42068
42388	42545	42548	42560	43293
43329	43345	43355	43493	43573
43696	43713	43756	43765	43784
43976	43978	44422	44455	44549
44671	44840	44971	45346	45593
45655	45899	45917	46137	46183
46208	46244	46316	46771	46860
46892	46949	46996	47177	47380
47407	47718	48080	48091	48093
48202	48341	48402	48419	48527
48583	48688	48944	48979	49109
49117	49132	49486	49580	49740
49773	49835	49851	49911	49990
50028	50438	50619	50745	50771
50930	51053	51138	51201	51302
51453	51870	51879	51882	52064
52183	52411	52539	52676	53179
53249	53264	53465	53492	53586
53624	53769	53808	53821	53915
53979	54014	54045	54068	54090
54116	54282	54991	55155	55190
55408	55451	55522	55570	55640
55683	55688	55822	56010	56123
56137	56838	56877	56881	57179
57813	57895	57902	58025	58053
58245	58441	58604	58697	58786
58837	59056	59198	59415	59829
60027	60217	60530	60803	60922
60984	61133	61174	61238	61248
61570	61584	61592	61820	61842
62100	62312	62327	62351	62455
62889	63666	63884	63969	64063
64459	64824	64877	65027	65212
65547	65947	66148	66159	66554
66604	66643	66652	66698	66876
66928	67121	67354	67907	67960
67992	68011	68038	68592	68696
69032	69126	69139	69158	69315
69348	69401	69445	69452	69511
69732	69774	69793	70025	70107
70272	70276	70296	70452	70652
70808	70969	71034	71067	71226
71306	71307	71310	71472	71686

71708	71725	71864	71883	72106
72199	72241	72432	72436	72524
72645	72686	72778	72801	72840
73170	73246	73250	73261	73348
73624	73757	73760	73894	74028
74116	74193	74664	74728	74827
74884	74979	75055	75233	75258
75265	75274	75281	75376	75402
75419	75464	75528	75545	75595
75665	75771	75799	75979	76009
76027	76148	76205	76262	76359
76643	76780	76801	76985	76999
77355	77395	77469	77677	77767
77873	77942	77948	77992	78045
78152	78463	78602	78654	78689
78710	78805	78958	78971	79014
79023	79095	79141	79210	79254
79405	79540	79604	79715	79726
79809	79834	80063	80126	80137
80171	80280	80316	80329	80503
80537	80630	80719	80723	80928
80982	80992	81061	81135	81137
81204	81207	81240	81467	81533
81556	81724	81727	81744	81767
81850	81856	81992	82034	82096
82152	82156	82185	82221	82431
82579	82787	82799	82804	82980
83206	83221	83386	83413	83471
83553	83845	84198	84213	84970
85430	85529	85685	85872	86009
86222	86412	86555	86714	86852
87418	87445	87541	88083	88124
88183	88446	88578	88627	

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1923 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1924 come segue:

Nel Regno e nelle Colonie:

Dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero:

Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di Debito pubblico italiano - a Londra direttamente dalla Casa bancaria C. J. Hambro e F.

Roma, 29 novembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Numeri delle 120 obbligazioni della **Ferrovia** Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e R. decreto 23 dicembre 1839, n. 3821, state sorteggiate nella 129ª estrazione del 10 dicembre 1923.

82	90	151	329	612
928	1185	1216	1349	1392
1576	1774	1907	2083	2280
2364	2368	2416	2516	2554
2589	2640	2728	2735	2765
3356	3393	3418	3488	3522
3960	4119	4120	4121	4373
4480	4772	4869	4871	5020
5222	5497	5779	5796	5839
5997	6006	6091	6097	6303
6352	6400	6623	6828	7737
7800	7835	7850	8095	8104
8185	8201	8295	8659	8847
9033	9359	9794	10323	10371
10493	10533	10560	10571	10647
10681	10718	11207	11217	11327
11369	11509	11802	11841	12178
12415	12636	12724	12743	12977
13009	13320	13375	13629	13694
13844	13917	13993	14083	14134
14218	14259	14274	14374	14428
14603	14676	14860	14926	14980
14990	15018	15228	15267	15286
15369	15412	15435	15441	15603

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1923 ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1924 dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, li 10 dicembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2a Pubblicazione** (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	311848	395 —	Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi *Maria* vedova Neri Angelo domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria)	Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi *Emma* vedova di Neri Angelo ecc. come contro
»	311849	655 —	Neri *Pietro* fu Angelo, minore ecc. come la precedente	Neri *Giuseppe* fu Angelo, minore ecc. come la precedente
3.50 % mista	4223	70 —	Favro Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato a Bussoleno (Torino)	Favro *Giovanni Giuseppe* detto Giuseppe fu *Giovanni*, domiciliato come contro
Cons. 5 %	110404	225 —	Gilli Filippo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ronchetti Giuseppina fu Antonio vedova Gilli, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a Dortù Maria fu *Federico*, vedova di Gilli Filippo, domiciliata a Torino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Dortù Maria fu *Enrico* vedova ecc. come contro
»	110405	110 —	Gilli Federica ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	218118	40 —	Guccione Angela fu Rocco moglie di Passanante Calogero, domiciliata a Campobello di Mazzara (Trapani); con usufrutto vitalizio a *Guasta* Maria fu *Andrea* vedova di Guccione Giuseppe, domiciliata come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Guasto* Maria fu *Vincenzo* vedova ecc. come contro
»	218119	20 —	Passanante Giuseppe di Calogero, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato come la precedente e con usufrutto come la precedente	Intestata come contro; e con usufrutto vitalizio come la precedente
3.50 %	760301	70 —	Brandi *Raffaela* di *Emidio*, domiciliata a Lauria (Potenza)	Brandi *Angela Raffaella* di *Francesco-Emidio, minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata come contro
3.50 % mista	620	3 50	La Calce Giovanni *Martino* fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù	La Calce *Giovanni* fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù
»	3483	70 —		
»	2278	140 —		
»	3638	70 —	La Calce *Martino-Giovanni* ecc. come la precedente	
»	2426	140 —		
3.50 %	548473	35 —	Bianco Ciro fu Vincenzo, domiciliato a Napoli	Bianco Ciro fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Melazzo Maria*, domiciliato a Napoli
Cons. 5 %	155565	600 —	Bartoccelli Giocchino di Gaetano, domiciliato a Canicattì (Girgenti); con usufrutto a *La Lumia Stella* fu Nicolò moglie di Bartocelli Gaetano domiciliata a Canicattì (Girgenti)	Bartoccelli Giocchino di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro; con usufrutto a *Latonna o La Lumia Maria-Stella* detta *Stella* fu Nicolò, ecc. come contro
»	164702	600 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° dicembre 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco N. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	750480	392 —	Manganaro *Lucrezia* fu Attilio, minore, sotto la tutela di Gordone Lucrezia fu Andrea, vedova Manganaro, domiciliata a Messina.	Manganaro *Maria-Concetta-Elena* fu Attilio, ecc., come contro.
»	108310	52 50	Zattini Antonio fu *Giacomo*, domiciliato in Darfo (Brescia).	Zattini Antonio fu *Bortolo*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	114410	275 —	Scaccia *Giuseppe* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Scaccia Rosina fu Giuseppe, vedova di Scaccia Stefano, domiciliata a Palermo.	Scaccia *Giuseppa*, fu Stefano, minore, ecc., come contro.
3.50 %	652722	133 —	Giardina *Concetta* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Caronna Giuseppina fu Ferdinando, vedova Giardina Salvatore, domiciliata in Palermo	Giardina *Maria-Concetta*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	280335	165 —	Mascari Salvatore di *Salvatore*, domiciliato a Termini Imerese (Palermo).	Mascari Salvatore di *Vincenzo*, domiciliato come contro.
»	283694	400 —	Lozito Maria fu Giacomo, moglie di Castellano Fedele, domiciliata a Bari; con usufrutto vitalizio a Pesola *Vincenza* fu *Giacomo*, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pesola *Maria-Vincenza* fu *Domenico*, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari.
»	61264	75 —	*Belotti Franco* fu Andrea, minore, sotto la tutela di Gorini Arnaldo fu Gemello, domiciliato a Treviglio (Bergamo).	*Bellotti Francesco* fu Andrea, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	22471	200 —	*Cazzaniga* Anna di Francesco, *nubile*, domiciliata a Milano.	*Bottiglia* Anna di Francesco, *moglie di Cazzaniga Guido*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3817 — Data della ricevuta: 27 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Gala Adele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 101.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 584 — Data della ricevuta: 25 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Viligiardi Eliseo di Oreste — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 4 — Ammontare della rendita: L. 150 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° ottobre 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso fra gli archivisti del Ministero degli affari esteri a quattro posti di cancelliere.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 397;
Visto il Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2085;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli fra gli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi 25 anni di servizio, per la nomina a quattro posti di cancelliere.
Il concorso sarà regolato dalle norme di cui al 6° capoverso (terz'ultimo) dell'art. 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2085;

Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà così costituita:
grand'uff. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, presidente;
comm. Giacomo Gorrini, Ministro plenipotenziario onorario;
cap. Vincenzo Lojacono, Ministro plenipotenziario;
comm. Giacomo Barone Russo, primo segretario di legazione;
cav. uff. Manfredo Helminger, direttore nell'amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso è di un mese a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Concorso fra il personale di tutte le Amministrazioni dello Stato per l'assegnazione di otto funzionari al ruolo di archivisti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 397;
Visto il Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2085;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli fra il personale di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, avente grado di archivista o superiore, od anche appartenente a categorie superiori, per la designazione di otto funzionari da assegnare al ruolo di archivisti del Ministero degli affari esteri per la partecipazione al successivo concorso per esame e per titoli ai posti di cancellieri.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'istante, debbono essere corredate dai seguenti documenti:
1° Atto di nascita;
2° Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la categoria, il grado, la classe e lo stipendio dell'istante;
3° Certificati attestanti il servizio militare compiuto e le eventuali benemerenze di guerra.
Le domande dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri (Ufficio personale) entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il concorso sarà regolato dalle norme di cui ai Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 397, e 15 settembre 1923, n. 2085.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà così costituita:
comm. Giacomo Gorrini, Ministro plenipotenziario onorario, presidente;
cap. Vincenzo Lojacono, Ministro plenipotenziario.
comm. Giacomo Barone Russo, primo segretario di legazione;
comm. Ottavio Toniatti, ispettore superiore capo divisione Ministero finanze;
cav. uff. Manfredo Helminger, direttore nell'amministrazione archivi di Stato.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Concorso gra gli impiegati di nazionalità italiana presso i Regi uffici diplomatici e consolari, ad otto posti di cancelliere.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 397;
Visto il Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2085;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami ad otto posti di cancelliere, fra gli impiegati di nazionalità italiana in servizio da almeno 10 anni presso i Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria.

Art. 2.

Le domande scritte e sottoscritte di pugno dell'istante dovranno essere dirette al Ministero degli esteri pel tramite dei signori capi missione alla cui dipendenza i suddetti impiegati prestano servizio e dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:
1° Dichiarazione del capo missione da cui risulti la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza italiana dell'istante, la durata del servizio prestato presso i Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria, e le funzioni disimpegnate;
2° tutti i titoli di ogni genere, specialmente di guerra, eventualmente posseduti dall'istante;
3° dichiarazione riservatissima del capo missione che deve esprimere parere sull'opportunità o meno dell'ammissione del candidato al concorso.
Le domande stesse dovranno essere consegnate nelle mani del capo missione competente, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Gli esami saranno scritti e consisteranno nelle seguenti prove:
1° Prova scritta sopra un quesito pratico di organizzazione di un archivio politico.
2° Prova scritta dal francese in italiano e dall'italiano in francese;
3° Prova scritta sulle disposizioni di legge circa gli archivi e circa l'ordinamento e le funzioni diplomatiche e consolari e l'applicazione della tariffa consolare o sulla contabilità di Stato o sulla computisteria;
4° Prova scritta sulla geografia in genere e sulla storia d'Italia, dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi;
5° Prova scritta sulle nozioni di diritto costituzionale e amministrative.

Art. 4.

Il Ministero diramerà in tempo utile i temi in plichi suggellati diretti all'ufficio stesso cui prestano servizio i candidati; ciascun capo ufficio, sotto la sua responsabilità personale, non potrà dissiggillare i plichi se non nei giorni prescritti per gli esami e dovrà curare che questi abbiano luogo secondo le norme stabilite dalle Commissioni.
I temi svolti saranno diretti al Ministero in plichi suggellati insieme ad un verbale sottoscritto dal capo missione e da altro testimonio ove si attesti la procedura seguita per l'osservanza scrupolosa delle norme degli esami.
Il capo missione unirà anche un rapporto riservatissimo sul servizio complessivo prestato dal candidato presso l'ufficio all'estero, rapporto che varrà come titolo da unire a quelli presentati dal candidato, per il giudice della Commissione.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così costituita:
gr. uff. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, presidente;
gr. uff. Giacomo Gorrini, Ministro plenipotenziario onorario;
cap. Vincenzo Lojacono, Ministro plenipotenziario;
comm. Giacomo Barone Russo, primo segretario di legazione;
cav. uff. Manfredo Helminger, direttore nell'Amministrazione archivi di Stato.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.